

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1990

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1990/1991, di 50 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel giugno 1990, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1990/1991, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo 50 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccetto la Repubblica democratica tedesca. L'esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1990.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare il frumento nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1990. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 27 giugno 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 18 luglio 1990, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento belga.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.